



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**per l'omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, introdotta dalla legge 22 maggio 2015 n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contra l'ambiente"**

tra

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano  
L'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia  
(A.R.P.A.)  
Il Comando Regione Lombardia - Carabinieri Forestali  
Il Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri - Milano

**PREMESSO**

che la legge n. 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha previsto delle nuove ipotesi di reati ambientali ed ha introdotto l'istituto dell'estinzione in via amministrativa di alcuni reati contravvenzionali ambientali;

che la predetta estinzione delle contravvenzioni è possibile, al ricorrere di alcune condizioni, e previa esecuzione da parte del contravventore delle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ed asseverate dall'ente competente in materia ambientale;

che il coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e della Procura della Repubblica competente per territorio rende opportuno stabilire modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge;

che ARPA Lombardia è ente pubblico istituito con L.R. 14 agosto 1999, n.16, che svolge attività di controllo sull'applicazione della normativa ambientale su tutto il

  
Panets

1

RAC



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

territorio regionale e in virtù di quanto previsto dalla legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha attribuito le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p. ad alcuni dei propri funzionari, con ciò svolgendo, nella applicazione dell'istituto dell'estinzione in via amministrativa dei reati contravvenzionali ambientali, il ruolo di organo accertatore per le materie di competenza;

che riveste primario interesse, per i sottoscrittori del presente protocollo, l'esigenza di dare un'attuazione omogenea, nel territorio distrettuale, alla disciplina di cui all'oggetto del presente protocollo, anche in forza delle prassi che si sono consolidate nei primi mesi di applicazione della novella legislativa

**SI CONVIENE**

quanto segue:

**1) Campo d'applicazione e presupposti della procedura estintiva**

**1.1. Reati estinguibili**

Posto che l'art. 318-bis del D. Lgs 152/2006 stabilisce che le disposizioni della parte VI-bis (relativa all'estinzione di alcuni reati ambientali) si applicano alle *"ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto e che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"*, le parti concordano che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni in questione (e tenuto conto dell'attuale operatività in campo generale dell'art. 162 bis c.p.), **la procedura estintiva debba considerarsi ammissibile per le sole contravvenzioni previste dal citato d.lgs.152/06 che risultino punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.**

**1.2. Casi di reati a condotta esaurita e adempimento spontaneo**

In accoglimento del cosiddetto "principio finalistico" elaborato dalla giurisprudenza in ambito di tutela antinfortunistica (secondo cui la norma ha, oltre che un obiettivo deflattivo del contenzioso giudiziario, lo scopo di approntare un'effettiva tutela dell'ambiente mediante gli opportuni ed immediati comportamenti riparatori), le parti convengono che la procedura estintiva è ammissibile anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge precedentemente all'emanazione della prescrizione. In tali ipotesi, dovrà essere dato esplicitamente atto che la mancata prescrizione al trasgressore è conseguenza del suo spontaneo e precedente adempimento e che anche sotto tale profilo sussistono i presupposti per l'adozione della procedura estintiva.

2



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**1.3. Casi di concorso di persone nel reato**

Considerato che in alcuni casi i reati ammessi alla procedura estintiva possono essere commessi da più soggetti in concorso e che non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro parte" della prescrizione, **le parti convengono che il puntuale adempimento alle prescrizioni da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (compreso il rappresentante legale dell'ente) possa giovare a tutti i contravventori, con conseguente effetto estintivo del reato. Tuttavia, con specifico riferimento al pagamento della somma di denaro prevista dall'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006, si conviene altresì che l'effetto estintivo del reato sarà ottenuto solo dai concorrenti nel reato che abbiano effettuato il tempestivo versamento, trattandosi di causa estintiva che non si estende ai soggetti obbligati che non abbiano effettuato il pagamento.**

Laddove si proceda nei confronti di enti e persone giuridiche ai sensi dell'art. 25 undecies d.lvo 231/2001, in caso di adempimenti, da parte delle persone fisiche, aventi effetti estintivi del reato, quale il puntuale pagamento delle somme di denaro di cui all'art. 318 quater d.lvo 152/2006, i relativi benefici non si estenderanno ad enti e persone giuridiche, in considerazione di quanto previsto dall'art. 8 d.lvo 231/2001.

**1.4. Definizione di danno o pericolo di danno a risorse ambientali.**

Considerato che la legge n. 68/2015 non dà una definizione di "*danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali*" e che una definizione di tal genere non è rinvenibile in modo univoco nel nostro ordinamento giuridico, **le parti convengono in ordine all'applicabilità della procedura estintiva alle sole ipotesi in cui gli effetti sull'ambiente della condotta contravvenzionale possano essere rimossi dall'autore della condotta illecita**, essendo ciò coerente al citato principio finalistico della disciplina in questione.

Di regola la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno sarà effettuata dall'organo accertatore, fatta salva una diversa e contraria valutazione da parte della Procura della Repubblica interessata a seguito della trasmissione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p., che determina la esclusione del contravventore dalla procedura estintiva.

**1.5. Proroghe del termine concesso per l'adempimento delle prescrizioni**

Per quanto non previsto espressamente dalla legge, le parti convengono sul fatto che l'organo accertatore possa concedere proroghe rispetto all'originario termine concesso per l'adempimento alle prescrizioni. Tutti i provvedimenti di accoglimento o di diniego della richiesta di proroga avanzata dal soggetto interessato dovranno essere comunicati all' A.G. procedente, che, se del caso, potrà ritenere non giustificata la richiesta di proroga e considerare chiusa la procedura estintiva, dando luogo allo sviluppo ulteriore del procedimento con opportuna comunicazione all'ente asseveratore ed al soggetto interessato. Le parti inoltre convengono che l'eventuale proroga non potrà comportare di regola il superamento del termine ordinario per le indagini preliminari stabilito dalla



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

legge per i reati suscettibili di procedura estintiva (6 mesi), salvo che situazioni straordinarie impongano una dilazione maggiore che non potrà comunque mai andare oltre il termine massimo previsto (18 mesi).

**2) Individuazione del soggetto asseveratore**

Stante che l'art.318-ter del d.lgs n. 152/2006 prevede che il soggetto accertatore, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato nella materia trattata, si conviene fra le parti che l'organo asseveratore sarà individuato, di regola, in ARPA Lombardia, soprattutto nei casi in cui le prescrizioni abbiano un contenuto di prevalente carattere tecnico; ciò non esclude, tuttavia, che anche altri soggetti (quali ad esempio le Autorità Competenti al rilascio di specifiche autorizzazioni qualora le prescrizioni abbiano per esempio a che fare con atti o provvedimenti di loro competenza), possano adottare analoghe prescrizioni.

**3) Beneficiario dell'ammontare della somma di denaro dovuto per l'estinzione della contravvenzione**

Considerato che la legge n. 68/2015 non individua il soggetto beneficiario della somma di denaro che il contravventore deve versare per l'estinzione del reato, le parti convengono che allo scopo di rendere più efficace la procedura estintiva e di consentire all'Ente accertatore l'effettiva verifica dell'adempimento, la sanzione pecuniaria possa essere versata in via provvisoria a quest'ultimo, con contabilizzazione dei relativi introiti in maniera separata dalle altre entrate proprie, in maniera che le stesse somme possano essere poi agevolmente riversate ad altro Ente nel caso di individuazione da parte del legislatore di Enti diversi per l'incasso, e comunque secondo modalità attuative di dettaglio che verranno definite successivamente, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio dello Stato.

**4) Modalità di rapporto tra Ente accertatore e Procura**

L'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato come ARPA, sia che si tratti di altro organo di polizia giudiziaria, dovrà senza ritardo, possibilmente già con la prima notizia di reato, riferire all'autorità giudiziaria ogni elemento utile per le opportune valutazioni in ordine al danno o al pericolo di danno. In particolare esporrà adeguatamente i motivi per la non ammissione alla procedura estintiva (presenza di danno o del pericolo concreto e attuale), rinviando a un eventuale confronto per le vie brevi con la Procura interessata l'analisi e la soluzione dei casi dubbi.

Per agevolare le comunicazioni con la Procura, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un referente per i contatti con gli organi accertatori/asseveratori.

Per la redazione della notizia di reato e dei relativi atti di polizia giudiziaria potranno essere utilizzati i moduli allegati, salvo che il singolo Procuratore della Repubblica disponga diversamente in conformità alle direttive generali già adottate.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

La trasmissione dei dati per l'iscrizione della notizia di reato avverrà mediante Portale, con invio o deposito della notizia di reato e dei suoi allegati sempre e comunque presso la segreteria dell'ufficio di Procura interessato.

**5) Aggiornamenti e modifiche**

Il presente protocollo potrà essere rivisto e ampliato, sia alla luce di modifiche legislative sia sulla base di prassi e orientamenti che matureranno con l'applicazione della vigente normativa, sempre allo scopo di perseguire un'applicazione omogenea nel territorio distrettuale.

I modelli allegati al presente protocollo d'intesa verranno inviati dalla Segreteria della Procura Generale via posta elettronica in formato *word*.

**Sottoscritto dalle parti il 18 luglio 2018**

*Giuseppe Scazzola*  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como *Scazzola*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco *Scazzola*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi *Scazzola*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano *Scazzola*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza *Manetti*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia *Manetti*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio *Manetti*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese *Manetti*

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

Il Direttore Generale dell'A.R.P.A. - Lombardia *Manetti*

Il Comandante del Comando Regione Lombardia - Carabinieri Forestali *Manetti*

Il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri - Milano - Gruppo CCA MILANO *Manetti*

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano *Manetti*